

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' CHIERESE
REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI ADERENTI ALLA FONDAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23/11/2020)

Titolo I

PREMESSE E CRITERI GENERALI

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, ha lo scopo di normare le modalità di presentazione ed accoglimento degli aspiranti "Aderenti", ed integra quanto già disposto nel citato articolo.
- 2) L'attività della Fondazione normata dal presente regolamento è ispirata ed adeguata a criteri di trasparenza, equità e indipendenza, ed uniformata alle disposizioni di legge in materia di tempo in tempo vigenti le quali, ove in contrasto con le disposizioni di seguito contenute, prevalgono sulle stesse.
- 3) Possono accedere alla qualifica di Aderente coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividano le finalità istituzionali della Fondazione e si impegnino a promuoverne lo sviluppo e la diffusione delle attività, nonché il coinvolgimento di terzi soggetti interessati a sostenerle anche con finanziamenti ed erogazioni.

Titolo II

MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DI TRATTAZIONE DELLE RICHIESTA E DI AMMISSIONE

- 4) Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda ricoprire la qualifica di Aderente è tenuto a presentarne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi mezzo che permetta la prova dell'avvenuta ricezione.
- 5) La richiesta deve contenere:
 - a) Le generalità complete del soggetto richiedente
 - b) L'indirizzo (anche di posta elettronica, possibilmente certificata) cui inoltrare le comunicazioni della Fondazione
 - c) La richiesta di assumere la qualifica di Aderente alla Fondazione, corredata da breve motivazione
 - d) L'impegno, in caso di esito positivo, a rispettarne lo statuto ed i regolamenti interni
 - e) L'impegno a conferire alla Fondazione un contributo in denaro, o altra natura secondo quanto di seguito stabilito
- 6) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento, esprime le sue valutazioni sulla richiesta di ammissione e ne comunica senza indugio l'esito al richiedente.
- 7) In caso di diniego l'interessato potrà ricorrere al parere del Consiglio dei Fondatori a sensi dell'articolo 9 dello statuto, mediante istanza a tale scopo trasmessa al Presidente. In tal caso il Presidente sottoporrà al Consiglio dei Fondatori, alla prima riunione utile, l'istanza dell'aspirante Aderente unitamente ad una breve memoria contenente i motivi del dissenso espresso dal Consiglio di Amministrazione.

- 8) Assunta la decisione da parte del Consiglio dei Fondatori, questa verrà tempestivamente trasmessa all'aspirante Aderente a cura del Presidente.
- 9) In ogni caso di esito affermativo il Presidente avrà cura di richiedere al nuovo Aderente il versamento del contributo stabilito e, immediatamente dopo, di iscrivere l'Aderente sull'apposito libro

Titolo III

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE E DECADENZA DEGLI ADERENTI

- 10) Ad ogni nuovo aderente è richiesto il versamento di un contributo iniziale minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). In relazione alle esigenze economiche di funzionamento del momento, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione del contributo, stabilendo se lo stesso debba concorrere in tutto od in parte all'integrazione del fondo di dotazione indisponibile.
- 11) Decorso un anno dalla adesione, e così per ogni anno successivo, è richiesto ad ogni Aderente un contributo annuale minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) che, salvo diversa deliberazione del competente organo, è destinata a copertura delle spese correnti dell'Ente.
- 12) Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può valutare l'ammissione, e la permanenza di aderenti che, in alternativa ad uno o ad entrambi i predetti contributi:
 - a) offrano il conferimento di beni, materiali e/o immateriali, di interesse per il perseguimento degli scopi statuari e di valore, liberamente stimato dal Consiglio stesso, almeno pari al quadruplo del contributo minimo
 - b) siano portatori di particolari contributi, competenze e/o rappresentatività, pur non potendo procedere al conferimento di denaro o beni materiali né immateriali
- 13) Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con l'articolo 7) dello statuto, delibera sulla decadenza degli Aderenti quando ne ricorrano i motivi ivi individuati. Il mancato versamento del contributo annuale minimo di cui al precedente articolo 11) costituisce causa di decadenza in quanto violazione del presente regolamento interno. La delibera di decadenza è assunta trascorso il termine di 60 giorni dall'invito formale ad adempiere.
- 14) Le norme del presente regolamento, con specifico riferimento agli obblighi di versamento del contributo iniziale minimo e dei successivi contributi annuali, non si applicano ai Fondatori che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 9) dello statuto, entrano a far parte dell'Assemblea degli Aderenti a motivo della riduzione del numero dei Fondatori sotto i limiti ivi previsti.

Titolo IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

- 15) Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e portato a conoscenza, anche con altri mezzi, a ciascun destinatario. Il riferimento alla sua reperibilità sul sito istituzionale contenuto nelle comunicazioni ai beneficiari vale come trasmissione del medesimo.
- 16) Il presente regolamento, e sue eventuali modifiche od integrazioni, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle forme previste dallo statuto